

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4568

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SACCONI, MARZO, SALERNO, SEPPIA, ZAVETTIERI

Presentata il 27 marzo 1987

Modifiche e razionalizzazione dei meccanismi di intervento per i settori dell'economia di rilevanza nazionale previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 46 del 1982, frutto della crescente consapevolezza degli effetti distorsivi esercitati da interventi assistenziali di salvataggio e del non soddisfacente esito del tentativo di legislazione organica di programmazione industriale operato con la legge n. 675 del 1977, è a suo tempo apparsa come un concreto segno di svolta nella gestione della politica industriale nazionale.

Tuttavia, ad ormai cinque anni dalla data di emanazione, gran parte delle aspettative con tanto vigore sollevate dalla legge n. 46 sono rimaste insoddisfatte e risulta, nel contempo, estremamente diffusa l'esigenza di una generale rivisitazione degli strumenti normativi di politica industriale.

Sotto questo ultimo aspetto, in particolare, da tempo abbiamo avanzato una ipotesi di generale riassetto fondata per un verso su di una maggiore regolazione dei grandi interessi e, per l'altro, su di una minore regolazione di quelli diffusi e minuti fino ad una loro massima liberalizzazione.

Due quindi i criteri guida della predetta ipotesi consistenti, il primo, nel rafforzare ruolo e strumenti di uno Stato « imprenditore » che regoli ed orienti le grandi risorse e sostenga il salto tecnologico delle imprese con una verifica diretta rivolta unicamente ai progetti maggiori; il secondo, strettamente connesso con il primo, nel favorire al massimo la diffusissima vitalità minore del nostro sistema economico attraverso strumenti di

sostegno accessibili e non riferiti a poteri discrezionali dell'amministrazione centrale.

Il gruppo parlamentare socialista ha al riguardo già presentato la proposta di legge n. 3747 con la quale si provvede al finanziamento di programmi di innovazione delle minori imprese attraverso gli istituti di credito speciale a medio termine.

La presente proposta, coerente con le linee guida appena citate, è volta, in particolare, ad una modifica della legge n. 46 attraverso lo stralcio di ogni riferimento alla minore impresa, che dalla legge ha tratto ben pochi benefici e la definizione di interventi rivolti, in primo luogo, al finanziamento di grandi programmi.

Con l'articolo 1, infatti, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, è ammesso ad intervenire esclusivamente per il finanziamento di grandi programmi, identificati come tali sulla base di criteri di costo, presentati congiuntamente o disgiuntamente da gruppi di imprese.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il CIPE, di un apposito nucleo di valutazione per grandi programmi al fine di supportare la decisione politica con una istruttoria tecnica analoga a quella presso il CIPE.

L'articolo 3 definisce l'oggetto dell'attività del nucleo di valutazione stabilendo che allo stesso vengano sottoposti i grandi programmi per l'innovazione tecnologica nonché i grandi progetti di ricerca applicata al fine di verificarne la corrispondenza agli obiettivi strategici della politica industriale e le caratteristiche di rilevanza scientifica, tecnologica ed economica.

L'articolo 4, infine, alla luce dei non positivi risultati, prevede l'abrogazione della quota di riserva del 20 per cento a favore delle piccole e medie imprese contenuta sia nel Fondo IMI per la ricerca applicata che nel Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

I fondi di tali quote di riserva rimasti inutilizzati confluiranno agli istituti di Medio credito al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Gli interventi del fondo sono ammessi esclusivamente per grandi programmi di innovazione il cui costo previsto superi il valore di lire 100 miliardi ai prezzi di presentazione della domanda.

Le domande possono essere presentate da singole imprese o da gruppi di imprese operanti in via coordinata nell'ambito di un progetto avente carattere unitario. In caso di domande presentate da singole imprese e riferite ad un unico progetto unitario, si tiene conto del valore complessivo del progetto anche se le domande delle singole imprese risultino inferiori all'importo predetto.

Qualora l'intervento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica sia richiesto con domanda presentata da un gruppo di imprese, l'appartenenza di una o alcune di queste ultime a settori produttivi diversi non può valere come motivo di non ammissione agli interventi del fondo stesso ».

ART. 2.

1. È istituito presso il CIPI il nucleo di valutazione per grandi programmi composto da dodici esperti tecnici ed economici nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che provvede altresì ad indicare il direttore, avente la funzione di coordinatore del nucleo di valutazione.

2. L'incarico di membro del nucleo è conferito per un triennio. Qualora sia richiesta per alcune valutazioni una particolare specializzazione possono essere nominati per un periodo non superiore a sei mesi degli esperti oltre a quelli già nominati. La nomina di questi ultimi avviene con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del segretario generale della programmazione industriale.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, determina ogni anno il compenso degli esperti facenti parte del nucleo di valutazione dei grandi programmi tenuto conto del livello di qualificazione professionale degli stessi e dell'attività ad essi richiesta.

4. I membri del nucleo di valutazione dei grandi programmi sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e ad astenersi dal trattare affari nei quali essi stessi, il loro coniuge o i loro ascendenti o discendenti in linea diretta hanno interesse.

5. Essi non possono assumere incarichi o consulenze da parte di imprese o gruppi di imprese che abbiano presentato programmi e progetti sottoposti al vaglio del nucleo di valutazione.

6. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 4 e 5 comporta la decadenza dall'incarico salvo maggiori responsabilità.

ART. 3.

1. Sono sottoposti al nucleo di valutazione i grandi programmi per l'innovazione tecnologica nonché i grandi progetti di ricerca applicata per cui sia stata richiesta domanda di finanziamento al fondo speciale istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. A questo fine sono grandi progetti di ricerca applicata quelli aventi un costo superiore a 100 miliardi di lire ai prezzi correnti alla data di presentazione della domanda.

2. Le domande di finanziamento sono trasmesse al nucleo di valutazione per grandi programmi entro quindici giorni dal termine dell'istruttoria a cura del competente Ministro. Il nucleo di valutazione esprime la propria valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento.

3. La valutazione sui grandi programmi presentati è effettuata verificandone sia la coerenza agli obiettivi strategici della politica industriale e della innovazione del Governo, sia la caratteristica di grande rilevanza scientifica, tecnologica ed economica per il Paese.

4. Il nucleo di valutazione può, tra l'altro, richiedere all'impresa eventuali integrazioni, suggerire l'entità degli interventi da accordare da parte del fondo IMI ricerca applicata e da parte del fondo innovazione, tenendo conto anche di tutti gli altri interventi agevolativi di diversa natura accordati o accordabili dal Governo, in virtù di altre leggi o di altri strumenti di incentivazione, definire gli impegni che l'impresa o le imprese beneficiarie devono assumere in corrispettivo; indicare metodologie che assicurino il controllo successivo degli effetti degli interventi finanziati.

ART. 4.

1. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'ottavo comma dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, nella parte in cui riservano una quota del 20 per cento a favore delle piccole e medie imprese, del fondo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modifiche. È altresì abrogato il terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che riserva agli stessi fini una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al primo comma dell'articolo 14 della stessa legge n. 42 del 1986.

2. Il saldo delle quote di riserva di cui al comma 1 rimasto non utilizzato prima dell'entrata in vigore della presente legge confluisce nei relativi fondi degli istituti di mediocredito.